

COMUNE DI BORZONASCA (GE)

Città Metropolitana di Genova

VERBALE N. 14 DEL 31/01/2025

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 – Approvazione”

Il sottoscritto Maurizio Vernazza, Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 19 del 05/07/2024

Vista

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ricevuta in data 27/01/2025 con il suddetto oggetto, in particolare per quanto attiene la Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale e adeguamento dotazione organica;

Esaminata

la documentazione prodotta dall'Ente, in particolare:

- prospetto per l'applicazione del D.M. 17/03/2020 attinente alle capacità assunzionali ricalcolato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023;
- prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2016

Dato atto che

- il Comune di Borzonasca, alla data del 31/12/2024 aveva meno di 50 dipendenti, e alla stessa data, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017
- con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 30/12/2024 è stata approvata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2024 è stata approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2027
- per quanto riguarda il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, lo stesso è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 2 del 19/01/2024 e confluisce nel presente PIAO
- per quanto riguarda il Piano delle Azioni Positive, lo stesso è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 153 del 12/12/2023 e confluisce nel presente PIAO;
- per quanto riguarda il Piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché la verifica

delle eccedenze di personale (art. 33 del d.lgs. 165/2001), vengono determinati nell'apposita sezione del presente PIAO

- per quanto riguarda la struttura dell'ente, la stessa viene definita nella apposita sezione del PIAO

Richiamati

- l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

- al comma 1-bis), che nei pareri sia "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;

- l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, anche con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1 della l. n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 16, comma 1- quater del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal medesimo comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

- il decreto ministeriale 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019

- l'art. 57, comma 3 - septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e

previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso";

- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a) "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80";

Dato atto che

- il Comune di Borzonasca, alla data del 31/12/2023 aveva meno di 50 dipendenti, e alla stessa data, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;

- con deliberazione di giunta comunale n. 133 del 24/11/2023 e deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 28/12/2023 è stata approvata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2023 è stata approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 16/02/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, variato con deliberazione di giunta comunale n. 34 del 29/03/2024;

- per quanto riguarda il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, lo stesso è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 2 del 19/01/2024 e confluisce nel presente PIAO;

- per quanto riguarda il Piano delle Azioni Positive, lo stesso è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 153 del 12/12/2023 e confluisce nel presente PIAO;

- per quanto riguarda il Piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché la verifica delle eccedenze di personale (art. 33 del d.lgs. 165/2001), vengono determinati nell'apposita sezione del presente PIAO, a modificazione di quanto approvato con DGC n. 14 del 16/02/2024 e DGC n. 34 del 29/03/2024;

- per quanto riguarda la struttura dell'ente, la stessa viene definita nella apposita sezione del PIAO;

Accerta

- la completezza del Piano;

- il rispetto dei principi di coerenza, adeguatezza, trasparenza, e semplificazione, ed il rispetto dei vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17/03/2020

- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

Visti

- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 118/2011
- Visto lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Esprime

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 – Approvazione"

In fede

Il Revisore dei Conti


